



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924;

VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967, e successive modifiche e integrazioni, concernente l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTI il DM 15 febbraio 1978, n. 519 che assegna al Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) lo scopo di assolvere in via principale gli obblighi assunti dall’Italia in esecuzione dei numerosi accordi e convenzioni adottati sul piano internazionale nella materia della protezione e promozione dei diritti umani ed il DM 5 settembre 2013, n. 2000/517 che colloca il CIDU, nel quadro organico del Ministero degli Affari Esteri, presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e di finanza pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n.125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 3 febbraio 2017, n. 233 che disciplina le articolazioni interne delle strutture di livello dirigenziale generale;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare, l’art.1 comma 350;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’art.1 comma 1163;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, ed in particolare la tabella 6 indicante la spesa di € 1.000.000 ciascuno per l’anno 2019 e l’anno 2020 per la realizzazione di iniziative finalizzate all’attuazione del Terzo Piano di Azione Nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su “Donne, Pace e Sicurezza”, e delle Risoluzioni successive;

VISTO l’art. 26, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.R. n. 36 del 16 aprile 2018, registrato presso la Corte dei Conti il 7 maggio 2018 registrazione n. 906, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza all'Amb. Sebastiano Cardì a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni il 31 luglio 2018;

VISTA la Direttiva del Sig. Ministro per l'anno 2019 n. 1201/66 del 9 gennaio 2019;

VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 17.01.2019 di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza di risorse umane, strumentali e finanziarie per l'anno finanziario 2019;

VISTO il Terzo Piano di Azione Nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su "Donne Pace e Sicurezza" e delle Risoluzioni successive, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione;

DECRETA

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. La Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (DGAP) assegna ed eroga contributi volontari per la realizzazione di iniziative finalizzate all'attuazione del Terzo Piano di Azione Nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione n°1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su "Donne, Pace e Sicurezza" e delle Risoluzioni successive.
2. Il presente Decreto si applica alla gestione delle risorse assegnate a valere sul Capitolo 3415, piano gestionale 19, nell'ambito delle relative dotazioni finanziarie annuali.

Art. 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti.

Sono legittimati a presentare richiesta di contributo Organismi internazionali, Stati esteri, Enti e soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, incluse Organizzazioni Non Governative (ONG), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Associazioni, Fondazioni, Istituti.

Art. 3. Criteri per l'erogazione dei contributi.

L'erogazione dei contributi avviene alla luce degli obiettivi strategici e strutturali della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) le attività proposte devono inquadrarsi nell'attuazione del Terzo Piano di Azione Nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su "Donne Pace e Sicurezza" e delle Risoluzioni successive, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione;
- b) i soggetti richiedenti il contributo devono possedere affidabilità e previa esperienza documentate e riconosciute, in Italia o all'estero, nel settore del sostegno ai diritti delle donne e/o dell'attuazione della summenzionata Risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza e delle summenzionate Risoluzioni successive nell'ambito dell'Agenda "Donne Pace e Sicurezza".

Art. 4. Procedure.

1. Il procedimento sarà attivato su istanza di parte.
2. Il proponente dovrà presentare alla DGAP una istanza di contributo corredata dal progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario, comprensivo del programma delle attività, del prospetto finanziario e di ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.
3. Nel progetto andranno evidenziate le finalità che si intendono perseguire ed i tempi di attuazione delle attività previste.
4. Il prospetto finanziario dovrà comprendere una descrizione delle spese che si intendono sostenere e il dettaglio delle stesse, distinte tra costi a carico dell'Ente proponente e/o di altri contributori e costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale. Tali spese devono afferire strettamente al progetto presentato.

5. Il proponente dovrà allegare al progetto una dichiarazione sottoscritta dal proprio rappresentante legale contenente i propri dati amministrativi (ragione sociale, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica nonché le coordinate bancarie sulle quali accreditare il contributo; per gli enti e soggetti italiani ai suddetti dati vanno aggiunti anche la partita IVA e/o il codice fiscale).
6. La richiesta di contributo, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 5. del presente articolo dovrà pervenire alla DGAP all'indirizzo di posta elettronica dgap.wps@esteri.it (con l'indicazione "all'attenzione del Min. Plen. Marco Clemente o di un suo delegato") entro e non oltre il 31 maggio 2019. Eventuali progetti che dovessero pervenire oltre tale data potranno essere esaminati solo ed esclusivamente in caso di disponibilità finanziaria residua.
7. In fase istruttoria la DGAP potrà richiedere al proponente integrazioni o modifiche della documentazione presentata.
8. Il contributo potrà essere concesso per progetti relativi ad attività che abbiano almeno inizio nell'esercizio finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa.
9. Il contributo potrà essere assegnato in misura non superiore al 90% del costo complessivo del progetto quale desumibile dalla richiesta di contributo avanzata dal proponente.
10. Il contributo potrà essere erogato in unica soluzione anticipata nei confronti di Stati esteri, organismi ed enti internazionali.
11. Nel caso di enti e soggetti pubblici e privati italiani ed esteri si dovrà provvedere preventivamente all'impegno di spesa relativo al contributo da concedere, che potrà essere successivamente erogato in due soluzioni, di cui la prima del 70% successivamente al rilascio, da parte dell'UCB, del visto sul decreto d'impegno, e la seconda a saldo sulla base della rendicontazione finale presentata dall'ente beneficiario attestante le attività svolte e le spese sostenute.
12. Al termine delle attività relative al progetto, al più tardi entro un mese dalla conclusione dello stesso, sarà cura del beneficiario del contributo inviare un rapporto sulle attività svolte ed un dettagliato rendiconto finanziario finale che non dovrà discostarsi dal prospetto finanziario di cui al comma 4. del presente articolo. Qualora si verificasse un avanzo di spesa in relazione al progetto, questa Direzione Generale si impegna a recuperare l'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario: parimenti quest'ultimo dovrà impegnarsi - con comunicazione scritta che sarà richiesta al momento opportuno - a restituire l'eventuale avanzo.

Art. 5. Obblighi di pubblicità e trasparenza.

Gli estremi degli atti relativi ai contributi concessi per effetto del presente Decreto saranno pubblicati a cura della DGAP sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni;

Art. 6. Avvio del procedimento.

La presente procedura è avviata in ottemperanza alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, a seguito di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 11 APR 2019

Amb. Sebastiano Cardi

